

R.G. 234/2026 P.U.CCI



TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V - CONCURSUALE

Il giudice

letta la proposta di concordato minore ai sensi dell'art. 74 CCII depositata il 10.7.2026 dalla
sig.ra

letta la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi nella persona
del professionista designato dott. LIBERO MANNUCCI;

letti i chiarimenti depositati il 30.7.2026;

rilevato che la proposta della debitrice, che riveste la qualità di professionista, consiste in
un concordato minore con continuazione dell'attività professionale, che permetterà il pagamento
dei creditori nelle modalità e secondo le percentuali indicate nella domanda;

rilevato che nelle conclusioni del ricorso la debitrice ha chiesto *«che sino al momento in cui
il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate
o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione
sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore»*;

rilevato che nella memoria depositata il 30.7.2026 la debitrice ha riferito che con atto di
precetto notificato il 22 luglio 2026 (doc. 6 memoria) l' ha dato esecuzione al decreto
ingiuntivo n./2026 emesso dal Tribunale di Firenze per € 112.622,65; che, pertanto, ha
chiesto che il giudice *«anche inaudita altera parte, disponga, dal deposito della domanda ex art.
74 ccii o, comunque, dall'emissione del provvedimento qui richiesto, e sino al momento in cui il
provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o
proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione
sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, anche solo limitatamente
ad la cui iniziativa esecutiva – già sfociata nella notificazione di atto di precetto per l'importo
di euro 112.622,65 oltre accessori – integra una*

situazione di concreta urgenza cautelare e di grave ed irreparabile pregiudizio sia per la prosecuzione dell'attività professionale della debitrice, unica fonte di soddisfazione dei creditori, sia per il buon esito della procedura di concordato minore»;

considerato, dunque, che la ricorrente ha chiesto che, anche eventualmente *inaudita altera parte* e nelle more dell'emissione del provvedimento ex art. 78 CCII, vengano disposte le misure protettive previste dagli artt. 54 e ss. CCII, ritenute applicabili anche al procedimento di concordato minore, stante il richiamo operato dall'art. 65, comma 2, CCII alle disposizioni del titolo terzo, che comprendono, come è noto, anche quelle relative alle misure protettive e cautelari;

rilevato che ai sensi dell'art. 65 comma 2 CCII, *«si applicano per quanto non specificatamente previsto dalle disposizione del presente capo, le disposizioni del titolo III ad eccezione dell'art. 44 in quanto compatibili»;*

ritenuto che il richiamo alle disposizioni del titolo III non possa estendersi alle misure protettive, in quanto il procedimento di concordato minore contiene una specifica disciplina delle stesse, contenuta nell'art. 78, comma 2, lett. d) CCII, e che dunque debba farsi riferimento esclusivamente a questa disposizione, come disposto dall'art. 65 CCII;

considerato che discorso diverso vale invece per le misure cautelari, non specificamente previste dagli artt. 74 e seguenti, e per le quali potrà farsi riferimento alle disposizioni del titolo III in quanto compatibili;

considerato, ad ogni modo, che alla luce delle integrazioni e dei chiarimenti, la proposta risulta allo stato ammissibile, e che dunque potrà emettersi il provvedimento di apertura con il contenuto previsto dall'art. 78, comma 2, CCII (comprensivo del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, come richiesto dalla debitrice);

P.Q.M.

visto l'art. 78 CCII,

- **dichiara aperta** la procedura di concordato minore di
- **dispone** la comunicazione, a cura dell'OCC a tutti i creditori della proposta, delle integrazioni, della relazione e del presente decreto;

visto l'art. 78, comma 2, CCII,

- a) **dispone** la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale di Firenze (omissando i nomi delle parti e ogni altro dato sensibile) e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;

- b) ordina*, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
 - c) assegna* ai creditori il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
 - d) dispone* che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;
 - e) dispone* che l'OCC curi l'esecuzione del presente decreto;
- fissa* – revocando la precedente udienza – per la verifica delle condizioni dell'omologazione del concordato minore l'udienza del **20 ottobre 2026, ore 9,30**.

Si comunichi con urgenza alla debitrice e all'OCC.

Firenze, 11 agosto 2026

Il giudice

Cristian Soscia